

Codice DB1110

D.D. 20 febbraio 2012, n. 114

Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013: Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Domande di aiuto (e di pagamento) della campagna 2010 di cui alle D.D. n. 402 del 13.04.2010 e n. 454 del 26.04.2010: integrazioni all'allegato nella sezione dedicata all'azione 214.6/1 Sistemi pascolivi estensivi.

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., che ha costituito il Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR).

Visto il reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce alcuni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Considerato che il reg. (CE) 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale.

Visto il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e che ha subito un'ulteriore modifica nel 2008, approvata dalla Commissione il 12.03.2009 ed in ultimo è stato approvato con le modifiche dovute alla revisione "health check" della PAC, mediante la decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7.03.2010.

Considerata la misura 214 "Pagamenti agroambientali" contenuta nel PSR 2007-2013 del Piemonte e le azioni in cui è articolata.

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore della citata modifica del PSR di cui alla decisione C(2010)1161 del 7.03.2010, sono stati specificati, al cap. 5.2.4.6 del PSR *Sostegno specifico di cui all'art. 68 del reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio*, i regimi con i quali potevano verificarsi parziali sovrapposizioni per medesime finalità degli aiuti o per coincidenza dei beneficiari e le modalità di demarcazione tra gli aiuti al fine di evitare sovracompensazioni.

Visto, in particolare, che i pagamenti agroambientali dell'azione 214.6/1 *Sistemi pascolivi estensivi* compensano, tra l'altro, l'estensivizzazione del bestiame e che tali pagamenti, in caso di presentazione nello stesso anno di una domanda per il sostegno finalizzato al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine mediante sistemi a basso carico di bestiame (<1 UBA/ ha di foraggio) di cui all'art. 68 del reg. CE n. 73/2009, potrebbero causare sovracompensazione è stato deciso per la campagna 2010 di escludere i medesimi capi ovicaprini (espressi in UBA) dal pagamento delle domande di nuova adesione all'azione 214.6/1.

Considerato che per la campagna 2010 è stata stabilita la presentazione di nuove domande ai sensi di alcune azioni mediante:

la DGR n. 45-13323 del 15.02.2010, avente per oggetto “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali” – Campagna 2010. Presentazione domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni: 214.1, 214.2, 214.3, 214.6, 214.8/1, 214.9”;

e di tutte le azioni nel caso di una categoria particolare di agricoltori mediante:

la DGR n. 47-13325 del 15.02.2010, avente per oggetto “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: Campagna 2010 - Presentazione di domande di aiuto/pagamento per l’adesione ad azioni della misura 214 (Pagamenti agroambientali) da parte di giovani agricoltori insediati in aziende agricole ai sensi della misura 112”.

Visti i Manuali procedurali dell’Arpea (Agenzia regionale per le Erogazioni in agricoltura) e la D.D. n. 464 del 4.6.2009 che ha definito le competenze in materia di sviluppo rurale dell’Assessorato regionale agricoltura e dell’Arpea e che attribuiscono all’Autorità di gestione del PSR le competenze riguardo le domande di aiuto.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall’organismo pagatore ARPEA e che generalmente per la Misura 214 i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all’organismo pagatore;
- la quota Nazionale (pari al 56% del totale) che lo Stato versa direttamente all’organismo pagatore.

Verificato altresì che le DD.G.R. n. 45-13323 e n. 47-13325 del 15.02.2010 hanno incaricato la Direzione regionale agricoltura di emanare le disposizioni per la realizzazione delle operazioni di presentazione delle domande ed in particolare le disposizioni a *carattere generale*, di seguito elencate:

- le risorse da assegnare per azione rispetto al totale destinato dal bando,
 - la gestione delle graduatorie, in base ai criteri di priorità approvati in varie sedute dal Comitato di Sorveglianza del PSR,
 - le fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti,
- e le disposizioni tecniche a *carattere specifico*, relative all’applicazione degli impegni di ogni azione.

Visto che ai sensi dell’art. 74, par. 2 del reg. CE n. 1698/2005 l’autorità competente per la gestione del PSR 2007-2013 è la Regione Piemonte e che questa funzione è attribuita, secondo quanto riportato dal cap. 11.1 del PSR medesimo, al dirigente pro-tempore della Direzione regionale agricoltura, è stato svolto l’incarico attribuito dalla Giunta regionale nella campagna 2010 con la DD n. 402 del 13.04.2010 e con la DD n. 454 del 26.04.2010.

Riscontrato che per la campagna 2010 le seguenti DD:

- n. 402 in data 13.04.2010 avente per oggetto “PSR 2007-2013 - DGR n. 45-13323 e n. 49-13327 del 15.02.2010: Disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”” e
- n. 454 in data 26.04.2010 avente per oggetto “PSR 2007-2013 - DGR n. 47-13325 del 15.02.2010. Riparto per azione delle risorse assegnate e disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) relative alla misura 214 (Pagamenti agroambientali) da parte di giovani agricoltori insediatisi nell’ambito della misura 112”

hanno definito, tra l’altro, le disposizioni tecniche specifiche per le varie azioni (e tra queste dell’azione 214.6/1) contenute a fini di semplificazione ed organicità, nell’allegato unico

denominato “Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento ...(ecc) ”, facente parte integrante delle rispettive D.D.

Verificato che alla pag. 24 degli allegati delle DD n. 402 e n. 454 del 2010 è stato riportato per l'azione 214.6/1 *Sistemi pascolivi estensivi* il criterio che sarebbe stato utilizzato per delimitare i pagamenti agroambientali rispetto al sostegno finalizzato al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine nel caso di sistemi a basso carico di bestiame (<1 UBA/ ha di foraggio), di cui all'art. 68 del reg. CE n. 73/2009.

Tenuto conto, tuttavia, che nel corso dell'audit RD2/2011/14 svolta in Piemonte dal 28.11.2011 al 2.12.2011 i rappresentanti della *Direzione Gen. Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea - Dir. J.4 Audit spese relative allo sviluppo rurale* hanno segnalato, pur nella correttezza della formula utilizzata per l'esclusione dei capi ovicaprini, che tale calcolo rapportato alle superfici a pascolo oggetto di premio non era stato reso noto in dettaglio agli allevatori interessati, è opportuno procedere al chiarimento della metodologia adottata, considerato che i saldi della campagna 2010 sono ancora in corso da parte degli Organismi delegati alle istruttorie (Province e Comunità montane).

Pertanto, i paragrafi 7. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009 (pag. 24) dell'allegato della DD n. 402 in data 13.04.2010 e dell'allegato della DD n. 454 in data 26.04.2010, che così recitano:

“A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale e recepite dal PSR vigente, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.6/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine nel caso di sistemi a basso carico di bestiame (<1 UBA/ ha di foraggio).

Pertanto, i capi ovicaprini oggetto del sostegno citato a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009, non possono essere oggetto di premio ai sensi dell'azione 214.6/1.”

vengono integrati dal seguente comma, che illustra il metodo di calcolo della riduzione del premio:

“ La dichiarazione di capi ovicaprini al pascolo da parte di un'azienda zootecnica (individuata a mezzo apposito codice) e l'ottenimento per quei capi del premio ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/2009 comportano una riduzione del premio totale dell'azione 214.6/1. Al premio dell'azione 214.6/1 calcolato su tutta la superficie dichiarata (ed accertata) al pascolo (più eventuali compensazioni) viene sottratta la frazione di premio derivante dal rapporto tra le UBA (unità di bestiame adulto) di specie ovicaprine dichiarate nella domanda ai sensi dell'art. 68 del reg. CE n.73/2009 rispetto alle UBA complessive al pascolo”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in qualità di autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 ai sensi dell'art. 74, par. 2 del reg. (CE) 1698/2005 e del cap. 11.1 del PSR ed al fine di accogliere le osservazioni espresse in modo informale dai rappresentanti della Commissione europea - nel corso dell'audit RD2/2011/14 svoltasi in Piemonte dal 28/11/2011 al 2/12/2011 - di rendere più consapevoli gli allevatori di ovicaprini della metodologia adottata nel ridurre il pagamento agroambientale ai sensi dell'azione 214.6/1 *Sistemi pascolivi estensivi* (calcolato in base alle superfici) a causa della simultanea adesione al premio dell'art. 68 (calcolato per capo animale) di cui alla domanda del reg. (CE) 73/2009,

di apportare le seguenti integrazioni al testo dei rispettivi allegati facenti parte integrante delle DD.D. n. 402 del 13.04.2010 e n. 454 del 26.04.2010:

al cap. II DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI

AZIONE 214.6/1 "SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI"
--

Par. 7. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009 (pag. 24 di entrambi gli allegati)

Dopo le frasi che costituiscono il paragrafo:

"A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale e recepite dal PSR vigente, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.6/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine nel caso di sistemi a basso carico di bestiame (<1 UBA/ ha di foraggio).

Pertanto, i capi ovicaprini oggetto del sostegno citato a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009, non possono essere oggetto di premio ai sensi dell'azione 214.6/1".

viene aggiunto il seguente comma:

" La dichiarazione di capi ovicaprini al pascolo da parte di un'azienda zootecnica (individuata a mezzo apposito codice) e l'ottenimento per quei capi del premio ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/2009 comportano una riduzione del premio totale dell'azione 214.6/1. Al premio dell'azione 214.6/1 calcolato su tutta la superficie dichiarata (ed accertata) al pascolo (più eventuali compensazioni) viene sottratta la frazione di premio derivante dal rapporto tra le UBA (unità di bestiame adulto) di specie ovicaprine dichiarate nella domanda ai sensi dell'art. 68 del reg. CE n. 73/2009 rispetto alle UBA complessive al pascolo".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli